

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, MILANI, TERRAROLI, ARIOSTO, SERVADEI, CAPRARA,
MAULINI, LAVAGNOLI, JACAZZI, PAGLIARANI, LUBERTI, FLAMI-
GNI, BENOCCI, GUERRINI RODOLFO, BOIARDI, PASSONI, SANTONI,
CEBRELLI, BARDELLI, GASTONE**

Presentata il 23 gennaio 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 17 — secondo e terzo comma — della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 8 marzo 1968, n. 152, sono state dettate nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali. In particolare l'articolo 17 della suddetta legge, nel vietare alle amministrazioni di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti, in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali, prevede una norma transitoria del seguente tenore:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data ».

Il comma soprariportato ha lo scopo di garantire i trattamenti supplementari deliberati da tempo da molte amministrazioni locali, trattamenti ormai entrati nella sfera dei diritti quesiti.

Già in sede di approvazione del citato comma da parte della II Commissione interni della Camera dei deputati in sede deliberante, era sorto il dubbio circa l'applicabilità della norma transitoria anche nei confronti di quei trattamenti supplementari debitamente deli-

berati e approvati nei termini di cui sopra, ma per i quali era intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. Tale dubbio era stato risolto in senso favorevole al mantenimento anche di tali trattamenti, talché la stessa Commissione, in detta occasione, aveva approvato il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La II Commissione

impegna il Governo

in sede di applicazione e nel rispetto della legge in discussione (disegno di legge n. 4162), ad ispirarsi a criteri quanto possibile equitativi, facendo in modo che i trattamenti integrativi previdenziali e pensionistici di cui al secondo comma dell'articolo 17 vengano mantenuti anche nei casi in cui, dopo che di fatto erano stati da alcuni anni erogati, fossero stati soppressi ».

L'intento del legislatore, sia nella formazione dell'articolo 17 che in quella dell'ordine del giorno sopracitato, era evidentemente quello di evitare una grave disparità di trattamento nei riguardi del personale dipendente dalle amministrazioni locali che avevano adottato analoghi provvedimenti, per alcuni dei quali era intervenuto il decreto di annulla-

mento, mentre per altri tale decreto non era ancora stato emesso.

È ovvio che le due posizioni, anche se sotto un profilo strettamente formale possono sembrare diverse, sostanzialmente si presentano identiche perché in ambedue i casi gli stessi sono i presupposti oggettivi e soggettivi, che giustificano il mantenimento dei trattamenti supplementari in questione.

Purtroppo, in sede di esame da parte degli organi di controllo delle deliberazioni degli enti locali, intese a dare applicazione al secondo comma dell'articolo 17 della predetta legge, sono riemerse quelle perplessità sorte inizialmente nell'ambito della Commissione interni e, contrariamente alla volontà espressa dal legislatore, si è pervenuti ad una interpretazione esclusivamente letterale dell'articolo 17, di guisa che quelle disparità di trattamento che si volevano evitare, vengono oggi a determinarsi.

Si rende, perciò, doveroso, al fine di ovviare alla grave ingiustizia che la disparità di trattamento determina, dettare una norma che abbia ad interpretare in modo autentico il secondo comma del citato articolo 17 al fine di far ricomprendere in modo più evidente

anche sotto il profilo formale, fra i trattamenti supplementari da mantenersi in vigore, anche quelli per i quali sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Il terzo comma dell'articolo 17 prevede poi che i trattamenti supplementari siano decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

La norma ha parificato sia i trattamenti per i quali nessun contributo è richiesto ai dipendenti, sia quelli per i quali i dipendenti contribuiscono od hanno contribuito con ritenuta fissa sugli stipendi e salari.

Ora è evidente la diversità delle situazioni per cui trattarle alla stessa stregua appare non rispondente a criteri di giustizia.

Si rende perciò doveroso anche per questa parte dettare una norma che precisi che la decurtazione non opera nei casi in cui i dipendenti abbiano contribuito e contribuiscono in misura fissa con ritenute sugli stipendi e salari.

Pertanto, la norma che si sottopone all'esame ed alla vostra approvazione è la seguente.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi in cui i provvedimenti concessivi di detti enti siano stati annullati in base all'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL, con esclusione di quei trattamenti supplementari alla cui formazione i dipendenti abbiano contribuito o contribuiscono con ritenute fisse sugli stipendi e salari ».